

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-124 del 10/01/2025
Oggetto	Società ENERGY UNO Srl SOC. AGRICOLA in comune di Bondeno - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano da biomasse di origine vegetale e reflui zootecnici, con capacità produttiva pari a 1000 Sm3/h, dalla riconversione di n. 4 impianti di produzione di biogas
Proposta	n. PDET-AMB-2025-132 del 10/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno dieci GENNAIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Sinadoc 28873/2024/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società **ENERGY UNO Srl SOC. AGRICOLA** con sede legale in Comune di Bologna – Via della Zecca. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio di un **impianto per la produzione di biometano da biomasse di origine vegetale e reflui zootecnici, con capacità produttiva pari a 1000 Sm³/h, dalla riconversione di n. 4 impianti di produzione di biogas**, ubicato nel Comune di Bondeno (FE), Via Zerbinato 46b.

Il Dirigente Responsabile del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTA le domande per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, compresa nella documentazione assunta:

- in data 15/07/2024 assunta al PG di Arpae con i n.n. PG/2024/129041-129045-129053-129073 da parte della società Energy Uno Srl Soc. Agricola (C.F. e P. IVA 01802530384) con sede legale in Comune di Bologna – Via della Zecca, 1 CAP 40121;
- in data 15/07/2024 assunta al PG di Arpae con i n.n. PG/2024/129041-129045-129053-129073 a parte della Società Energy Due Srl Soc. Agricola (C.F. e P. IVA 01802560381) con sede legale in Comune di Bologna – Via Petrarca, 48 CAP 40136;
- in data 15/07/2024 assunta al PG di Arpae con i n.n. PG/2024/129096-129116-129120-129125 da parte della Società Energy Tre Srl Soc. Agricola (C.F. e P. IVA 01802560381) con sede legale in Comune di Bologna – Via Petrarca, 48 CAP 40136;
- in data 15/07/2024 assunta al PG di Arpae con i n.n. PG/2024/129134-129138-129140-129144 da parte della Società Energy Quattro Srl Soc. Agricola (C.F. e P. IVA 01802540383) con sede legale in Comune di Bologna – Via Petrarca, 48 CAP 40136

DATO ATTO che le domande di A.U.A. sopra citate fanno parte della documentazione trasmessa dalle Società di cui sopra nell'ambito di Procedimenti avviati dal Servizio SAC-Unità Autorizzazioni Complesse e Energia, relativi a istanze di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03 (di cui ai Protocolli Arpae sopra citati);

CONSIDERATO che l'impianto della Società **ENERGY UNO Srl SOC. AGRICOLA** effettuerà l'attività di **produzione di biometano da biomasse di origine vegetale e reflui zootecnici, con capacità produttiva pari a 1000 Sm³/h. dalla riconversione di n. 4 impianti di produzione di biogas;**

PRESO ATTO CHE, con nota assunta al PG di Arpae in data 13/09/2024 con il n. PG/2024/165300 le Società Energy Uno Srl Soc. Agricola, Energy Due Srl Soc. Agricola, Energy Tre Srl Soc. Agricola ed Energy Quattro Srl Soc. Agricola, hanno richiesto l'unificazione delle quattro procedure in essere per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e del D.M. 10 settembre 2010, in quanto le quattro Società appartengono al medesimo gruppo societario e la peculiare struttura delle quattro Società e del polo impiantistico di Bondeno, lo rendono sostanzialmente da considerarsi unitario ai fini del procedimento amministrativo. **Pertanto, visto anche il verbale della 1^a seduta di Conferenza dei Servizi, gli Enti della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 06/09/2024, le quattro istanze pervenute si sono considerate, come parti di una domanda, sotto il profilo sostanziale, unica e inscindibile, e quindi l'Autorizzazione Unica è rilasciata a nome ed a favore della Società **ENERGY UNO S.R.L. SOC. AGRICOLA**, la quale opera ed opererà come capogruppo e soggetto aggregatore della fase di riconversione del polo impiantistico. Quindi, gli effetti dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quindi di questa AUA, per la società **ENERGY UNO Srl SOC. AGRICOLA**, si considereranno come vevoli per l'intera superficie del polo impiantistico di Bondeno.**

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene presentata dalla Società **ENERGY UNO Srl SOC. AGRICOLA** per la nuova attività sopra descritta di produzione di biometano, richiedendo il rilascio dell'A.U.A. per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nella stessa:

- Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06
- Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- Comunicazione o nulla osta relativi all' impatto acustico;

DATO ATTO che allo stato attuale le Società dichiarano che sono in essere i seguenti titoli abilitativi:

- Energy Uno Srl Soc. Agricola
autorizzato dalla Provincia di Ferrara con atto n. 99639 del 2009 e ss.mm.
- Energy Due Srl Soc. Agricola
autorizzato dalla Provincia di Ferrara con atto n. 042007 del 2010 e ss.mm.
- Energy Tre Srl Soc. Agricola
autorizzato dalla Provincia di Ferrara con atto n. 045397 del 2010 e ss.mm.
- Energy Quattro Srl Soc. Agricola
autorizzato dalla Provincia di Ferrara con atto n. 045414 del 2010 e ss.mm.

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - *Norme in materia ambientale*;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. n. 21/2012;
- la L. n. 447/95;
- la L. 7 Agosto 1990, n. 241;
- il D.P.R. n. 227/2011;

VISTI altresì:

- la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005, riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006, riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";
- la Delibera di G.R. n. 1769/2011 e s.m.i.;
- la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011: "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas";
- la Delibera di G.R. n. 1496 del 24.10.2011: "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'Autorizzazione di Carattere Generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271, comma 3 e 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006 - Norme in materia ambientale";

- il Decreto Direttoriale MinAmbiente 28 Giugno 2023, n. 309 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività";
- il Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n. 2 "Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";

Iter autorizzatorio

- in data 15/07/2024 assunta al PG di Arpae con i n.n. PG/2024/129041-129045-129053-129073 è stata presentata la domanda tesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/03 e del D.M. 10 settembre 2010 per la riconversione di un impianto per la produzione di biogas per la produzione di biometano localizzato in Comune di Bondeno (FE) – Via Zerbinate 46b, da parte della società Energy Uno Srl Soc. Agricola (C.F. e P. IVA 01802530384) con sede legale in Comune di Bologna – Via della Zecca, 1 CAP 40121;
- in data 15/07/2024 assunta al PG di Arpae con i n.n. PG/2024/129041-129045-129053-129073 è stata presentata la domanda tesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/03 e del D.M. 10 settembre 2010 per la modifica sostanziale di impianto biogas in Comune di Bondeno (FE) – Via Zerbinate 46b da parte della Società Energy Due Srl Soc. Agricola (C.F. e P. IVA 01802560381) con sede legale in Comune di Bologna – Via Petrarca, 48 CAP 40136;
- in data 15/07/2024 assunta al PG di Arpae con i n.n. PG/2024/129096-129116-129120-129125 è stata presentata la domanda tesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/03 e del D.M. 10 settembre 2010 per la modifica sostanziale di impianto biogas in Comune di Bondeno (FE) – Via Zerbinate 46b da parte della Società Energy Tre Srl Soc. Agricola (C.F. e P. IVA 01802560381) con sede legale in Comune di Bologna – Via Petrarca, 48 CAP 40136;
- in data 15/07/2024 assunta al PG di Arpae con i n.n. PG/2024/129134-129138-129140-129144 è stata presentata la domanda tesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs 387/03 e del D.M. 10 settembre 2010 per la modifica sostanziale di impianto biogas in Comune di Bondeno (FE) – Via

Zerbinate 46b da parte della Società Energy Quattro Srl Soc. Agricola (C.F. e P. IVA 01802540383) con sede legale in Comune di Bologna – Via Petrarca, 48 CAP 40136;

- con note PG/2024/140235-140241-140248-140253 questo Servizio ha richiesto documentazione a completamento delle istanze di cui sopra alle rispettive Società;
- Con note assunte al PG di Arpae in data 01/08/2024 e 02/08/2024 con i n.n. PG/2024/141265-141945-141952-141961 Le società di cui sopra hanno completato la documentazione richiesta;
- in data 26/08/2024 (con comunicazione trasmessa in data 26/08/2024 - PG/2024/153314-15339-15353-153373) questo Servizio ha avviato il procedimento volto al rilascio dell'Autorizzazione Unica e contestualmente ha indetto la Conferenza dei Servizi nella modalità simultanea sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., da tenersi in 1^a seduta il 06/09/2024 nella modalità telematica;
- con nota PG/2024/158738 del 03/09/2024 e PG/2024/159518-159524-159552 del 04/09/2024 Arpae - Servizio Territoriale ha trasmesso la propria relazione tecnica con richiesta di integrazioni;
- con nota PG/2024/159978 del 05/09/2024 Arpae - SSA ha trasmesso la propria relazione tecnica con richiesta di integrazioni;
- con nota assunta al PG di Arpae in data 13/09/2024 con il n. PG/2024/165300 le Società Energy Uno Srl Soc. Agricola, Energy Due Srl Soc. Agricola, Energy Tre Srl Soc. Agricola ed Energy Quattro Srl Soc. Agricola, hanno richiesto l'unificazione delle quattro procedure in essere per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e del D.M. 10 settembre 2010, in quanto le quattro Società appartengono al medesimo gruppo societario e la peculiare struttura delle quattro Società e del polo impiantistico di Bondeno, lo rendono sostanzialmente da considerarsi unitario ai fini del procedimento amministrativo. Pertanto, visto anche il verbale della 1^a seduta di Conferenza dei Servizi, gli Enti della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 06/09/2024, hanno ritenuto di considerare, le quattro istanze pervenute, come altrettante parti di una domanda da considerarsi, sotto il profilo sostanziale,

unica e inscindibile, e quindi l'Autorizzazione Unica è rilasciata a nome ed a favore della Società ENERGY UNO S.R.L. SOC. AGRICOLA, la quale opera ed opererà come capogruppo e soggetto aggregatore della fase di riconversione del polo impiantistico.. Quindi, gli effetti dell'Autorizzazione Unica, ivi inclusi quelli derivanti dal Titolo Edilizio, si considereranno come vevoli per l'intera superficie del polo impiantistico di Bondeno.

- con nota PG/2024/167801 del 18/09/2024 Arpae - SAC Ferrara ha trasmesso alle Società proponenti, le richieste di integrazioni di cui sopra unitamente al Verbale della 1^a seduta di Conferenza dei Servizi;
- con nota assunta al PG di Arpae in data 17/10/2024 con il n. PG/2024/187366 la Società Energy Uno Srl Soc. Agricola, la quale opera ed opererà come capogruppo e soggetto aggregatore della fase di riconversione del polo impiantistico, ha richiesto una proroga di 30 giorni per la presentazione delle integrazioni,
- con nota PG/2024/188717 del 18/10/2024 Arpae - SAC Ferrara ha trasmesso alle Società proponenti e agli Enti della Conferenza la concessione della proroga di cui sopra per la presentazione delle integrazioni;
- con nota assunta al PG di Arpae in data 18/10/2024 con il n. PG/2024/188635 Hera SpA ha trasmesso la propria richiesta di integrazioni;
- con nota PG/2024/198798 del 04/11/2024 Arpae - SAC Ferrara ha trasmesso alle Società proponenti la richiesta di integrazioni di Hera Spa di cui sopra;
- con nota assunta al PG di Arpae in data 13/11/2024 con il n. PG/2024/205313 la Società Energy Uno Srl Soc. Agricola la quale opera ed opererà come capogruppo e soggetto aggregatore della fase di riconversione del polo impiantistico, ha trasmesso le integrazioni richieste unitamente al Verbale della 1^a seduta di Conferenza dei Servizi;
- con nota PG/2024/208944 del 19/11/2024 Arpae - SAC Ferrara ha trasmesso alle Società proponenti e agli Enti della Conferenza la convocazione della 2^a seduta di Conferenza dei Servizi nella modalità

simultanea sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., da tenersi in il 03/12/2024 nella modalità telematica;

- con nota PG/2024/217886 del 02/12/2024 Arpae - Servizio Territoriale ha trasmesso la propria relazione tecnica con prescrizioni, valutazioni e richiesta di chiarimenti in vista della 2^a seduta di Conferenza dei Servizi;
- con nota PG/2024/219270 del 04/12/2024 Arpae - SAC Ferrara ha trasmesso alle Società proponenti, il Verbale della 2^a seduta di Conferenza dei Servizi unitamente alla relazione tecnica di Arpae - Servizio Territoriale PG/2024/217886 del 02/12/2024;
- con la suddetta comunicazione ha trasmesso alle Società proponenti e agli Enti della Conferenza la convocazione della 3^a seduta di Conferenza dei Servizi nella modalità simultanea sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i., da tenersi in il 16/12/2024 nella modalità telematica;
- Con nota assunta la PG di Arpae in data 06/02/2024 con il n. PG/2024/221440 AUSL – Ferrara Dipartimento di Sanità Pubblica ha trasmesso il proprio parere con prescrizioni;
- con note assunte al PG di Arpae in data 13/12/2024 con i n.n. PG/2024/225865-225870-225874 la Società in oggetto ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa in merito alle valutazioni e richieste di chiarimenti di Arpae – Servizio Territoriale;
- con nota PG/2024/226462 del 13/12/2024 Arpae - SSA ha trasmesso la propria relazione tecnica con prescrizioni;
- con nota assunta al PG di Arpae in data 18/10/2024 con il n. PG/2024/188635 Hera SpA ha trasmesso il proprio parere con prescrizioni;
- con nota PG/2024/228036 del 17/12/2024 Arpae - SAC Ferrara ha trasmesso alle Società proponenti, il Verbale della 3^a seduta di Conferenza dei Servizi che ha concluso i suoi lavori approvando il seguente dispositivo:

“Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, a conclusione degli approfondimenti e del confronto sviluppatosi, propone di concludere la seduta approvando il progetto, così come integrato

in sede di Conferenza dei Servizi, e richiedendo al Comune di Bondeno di inviare il proprio parere comprendente il permesso di costruire, il parere urbanistico sanitario in merito alle emissioni in atmosfera, il parere riguardante l'impatto acustico e in merito agli scarichi idrici industriali in pubblica fognatura, oltre agli accordi tra lo stesso Comune e il Proponente per le misure compensative.”

- con nota assunta al PG di Arpae in data 23/12/2024 con il n. PG/2024/232410 il Comune di Bondeno ha trasmesso il proprio parere, comprendente il permesso di costruire, con prescrizioni;

VISTO che, come dichiarato dalla Ditta nelle integrazioni assunte al PG di Arpae in data 13/11/2024 con il n. PG/2024/205313, la fase transitoria sarà costituita da n. 2 fasi che prevedono, in particolare:

Fase 1 – Impianti in assetto produzione elettrica

Riguarda l'assetto degli impianti biogas esistenti nel periodo temporale, di durata pari a circa 12-14 mesi, che intercorrerà tra la comunicazione di avvio dei lavori di conversione e la comunicazione di entrata in esercizio in assetto di produzione biometano.

In tale periodo saranno inoltre realizzati gli interventi propedeutici alla conversione dell'impianto Energy Uno Srl ed alla cessione del biogas per gli impianti Energy Due Srl, Energy Tre Srl ed Energy Quattro Srl.

In tale fase rimarranno in esercizio i n. 4 impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biogas, ognuno con il provvedimento ambientale esistente, autonomo ed indipendente.

Il layout delle emissioni nella Fase 1 coincide con lo stato attuale autorizzato, configurazione nella quale sono presenti gli impianti di produzione biogas Energy Uno, Energy Due, Energy Tre ed Energy Quattro.

La rete fognaria della Fase 1 coincide con la rete fognaria dello stato attuale autorizzata, configurazione nella quale sono presenti gli impianti di produzione biogas Energy Uno, Energy Due, Energy Tre ed Energy Quattro.

La fognatura a servizio delle trincee di deposito degli insilati colletta le acque ai rispettivi impianti di digestione anaerobica, mentre le acque dei piazzali sono raccolte ed inviate all'impianto di depurazione, presente nell'ambito dell'impianto della società Energy Due. A valle della depurazione le acque sono inviate

per il tramite dello scarico S1 alla rete fognaria pubblica. Le acque di seconda pioggia oggi sono contenute nel bacino di accumulo acque e successivamente inviate in alimentazione all'impianto di depurazione.

Il cronoprogramma degli interventi della fase 1 è di seguito riportato:

- iscrizione a V Bando GSE entro 17/01/2025, iscrizione in graduatoria GSE entro 16/04/2025;
- comunicazione di inizio dei lavori di conversione entro 30/04/2025 – società Energy Uno Srl
- comunicazione di inizio dei lavori di adeguamento entro 30/04/2025 – società Energy Due Srl
- comunicazione di inizio dei lavori di adeguamento entro 30/04/2025 – società Energy Tre Srl
- comunicazione di inizio dei lavori di adeguamento entro 30/04/2025 – società Energy Quattro Srl
- comunicazione fine lavori di conversione Energy Uno Srl 29/06/2026 e comunicazione spegnimento cogeneratore Energy Uno Srl 29/06/2026.
- Comunicazione di entrata in esercizio in assetto impianto di produzione biometano per la società Energy Uno Srl il 30/06/2026. Rimozione di cogeneratore con durata prevista 1 mese, nel frattempo l'impianto potrà produrre biometano con assorbimento di energia dalla rete di distribuzione.
- comunicazione fine lavori di adeguamento Energy Due Srl 29/06/2026 e comunicazione spegnimento cogeneratore Energy Due Srl 30/06/2026; inizio attività di rimozione motore di cogenerazione, durata prevista 1 mese per poter avere pronto il nuovo generatore di proprietà di Energy Uno Srl. Comunicazione di entrata in esercizio del cogeneratore di Energy Uno Srl 01/08/2026.
- comunicazione di fine dei lavori di adeguamento entro 29/06/2026 – società Energy Tre Srl e comunicazione spegnimento cogeneratore Energy Tre Srl 31/07/2026; inizio attività di rimozione motore di cogenerazione, durata prevista 1 mese per poter avere pronto il nuovo generatore di proprietà di Energy Uno Srl. Comunicazione di entrata in esercizio del cogeneratore di Energy Uno Srl 01/09/2026.
- comunicazione di fine dei lavori di adeguamento entro 29/06/2026 – società Energy Quattro Srl

- comunicazione di entrata in esercizio di produttore di biogas ad uso produzione biometano presso l'impianto Energy Uno Srl entro 30/06/2026 – società Energy Due Srl
- comunicazione di entrata in esercizio di produttore di biogas ad uso produzione biometano presso l'impianto Energy Uno Srl entro 30/06/2026 – società Energy Tre Srl
- comunicazione di entrata in esercizio di produttore di biogas ad uso produzione biometano presso l'impianto Energy Uno Srl entro 30/06/2026 – società Energy Quattro Srl
- Comunicazione di entrata in esercizio in assetto impianto di produzione biometano per la società Energy Uno Srl il 30/06/2026.

Al termine della Fase 1 la Società Energy Uno Srl comunicherà ad Arpae, Comune e GSE l'entrata in esercizio dell'impianto in assetto di produzione di biometano.

Pertanto le autorizzazioni vigenti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biogas resteranno attive fino alla comunicazione di entrata in esercizio dell'impianto di produzione di biometano.

Fase 2:

riguarda l'impianto di produzione biometano, con accorpamento delle 4 unità impiantistiche, a valle della comunicazione di entrata in esercizio in assetto produzione biometano

Il periodo parte dalla normale conduzione degli impianti in assetto di produzione biometano per il periodo di incentivazione di durata pari ad almeno 15 anni.

Per quanto riguarda le emissioni, in tale fase 2 sarà presente un unico impianto di proprietà della società Energy Uno Srl, che sarà dotato di n. 2 cogeneratori alimentati a biogas, ognuno di potenza elettrica pari a 635 kW_{el} e potenza termica pari a 1.587 kW_t, denominati rispettivamente E1 ed E2.

Saranno attive le emissioni di CO₂ dei due impianti di upgrading, ognuno in grado di produrre 500 smc/h di biometano e quindi con emissioni in atmosfera stimata pari a 600 smc/h, identificate E3 ed E4.

Altresì saranno installate n. 2 torce di emergenza, ognuna di potenza termica pari 7.000 kW_t, ad alta efficienza, denominate E5 ed E6.

Saranno inoltre attivati n. 2 biofiltri a servizio dei locali di trattamento del digestato separato con decanter, individuati rispettivamente con la sigla Ed1 ed Ed2.

Infine saranno presenti emissioni fuggitive derivanti dalle valvole di sovrappressione dei digestori, degli stoccaggi del digestato con recupero di biogas e delle vasche di scarico degli effluenti zootecnici e dei letami, identificate Ef1,..., Ef22.

Il primo mese sarà impiegato per l'adeguamento delle interconnessioni delle tubazioni del biogas e la sostituzione dei cogeneratori. Energy Uno Srl Soc. Agricola trasformerà il biogas prodotto dal proprio impianto e quello prodotto dalle infrastrutture degli impianti Energy Due Srl Soc. Agricola, Energy Tre Srl Soc. Agricola ed Energy Quattro Srl Soc. Agricola. Saranno messe a disposizione di Energy Uno anche i volumi di stoccaggio del digestato.

La rete fognaria della Fase 2 sarà aggiornata secondo la seguente finalità:

- gli eluati delle trincee saranno inviati all'alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica;
- il digestato filtrato, sottoposto ad un doppio stadio di separazione e centrifugazione, sarà in parte depurato presso il nuovo depuratore aziendale;
- le acque depurate saranno scaricate nella pubblica fognatura con una portata media in tempo secco di 1,5 lt/sec;
- le acque di seconda pioggia saranno sottoposte ad un trattamento in continuo, dimensionato secondo i criteri della DGR 286/2005 e DGR 1860/2006 e smi, e scaricato nel reticolo idrografico superficiale per mezzo dello scarico S.

Istruttoria SAC -Unita AUA e Autorizzazioni Settoriali

VISTA la *Relazione tecnica* del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2024/219270 del 04/12/2024 nella quale, in particolare, ha espresso le seguenti valutazioni:

- Relativamente alle emissioni in atmosfera fase 2:

- ***“Emissioni E1 ed E2 - derivanti dagli impianti di cogenerazione derivante dagli impianti di cogenerazione alimentati a biogas, con sistema di abbattimento catalizzatore.***

La ditta dichiara che il cogeneratore esistente verrà rimosso; i consumi ausiliari saranno alimentati da n. 2 nuovi cogeneratori alimentati a biogas di potenza elettrica pari a 635 kWel e potenza termica 752 KW ciascuno. Visto l'impiego di parte del biogas prodotto dalla digestione anaerobica quale combustibile per l'emissione E1 ed E2, si ritiene che esso dovrà rispettare le caratteristiche previste dall'Allegato X del D.Lgs. 152/06 e smi - Parte Quinta.”

- ***“Emissioni E3 ed E4 derivanti dai 2 impianti di upgrading del biometano, senza sistemi di abbattimento.***

Nel modulo di AUA presentato in sede di integrazione per queste due emissioni, la ditta indica tra gli inquinanti presenti i NOx, CO, SOx, HCl e Polveri, precisando nella scheda della modulistica che l'emissione non è soggetta a limiti “in quanto di potenza termica inferiore a 3 MWt”. Non si concorda con quanto espresso dalla ditta e si ribadisce quanto già espresso nella precedente relazione tecnica relativamente all'inquadramento delle 2 emissioni, che si ritiene siano da autorizzare secondo quanto disposto dall'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi. Ai fini della massima tutela ambientale, pur in assenza di disposizioni normative specifiche per questa tipologia di impianti di upgrading e in considerazione del fatto che si ritiene comunque che la potenziale presenza degli inquinanti debba essere normata, si ritiene che dovrebbe essere previsto il rispetto dei limiti di parametro per gli inquinanti indicati nella tabella seguente, sia quelli indicati dalla ditta nel modulo di AUA, sia quelli che si è valutato di impartire per questo tipo di emissioni/attività. Quindi, sulla base del D.Lgs 152/06, Parte Quinta - Allegato I parte II, dei paraetri riportati dalla ditta nelle schede emissioni presentate e dei limiti di parametro per gli inquinanti derivanti dalle emissioni industriali contenuti nella “DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle

emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica", cui si rimanda, come previsto dall'art. 271 comma 5 Del D.Lgs. 152/06 "

"Con riferimento ai limiti e ai parametri degli inquinanti proposti, si specifica quanto segue:

- *per quanto riguarda gli inquinanti acido solfidrico, COV, Polveri e ammoniaca, potenzialmente presenti nel flusso in uscita dal sistema di up-grading sono stati applicati i limiti che si è valutato di impartire per questo tipo di emissioni/attività;*
- *per quanto riguarda ossidi di azoto, ossidi di zolfo e monossido di carbonio, la presenza di questi inquinanti nell'emissione è stata indicata dalla ditta stessa nel modulo di istanza di AUA. Sono stati pertanto individuati i limiti prescritti dalla normativa vigente, D.Lgs. 152/06 e smi, Parte Quinta, allegato I - parte III Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti, con riferimento al punto "Medi impianti di combustione nuovi alimentati a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse e impianti di combustione a biogas o gas di sintesi da gassificazione di biomasse di potenza inferiore a 1 MW installati dal 19 dicembre 2017. Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.", con i limiti della colonna per potenza termica nominale < 3 MWt.*
- *Il limite per il parametro HCl (Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapori), inserito dalla ditta tra i possibili inquinanti, è stato indicato in analogia con quello prescritto per l'emissione E1 derivante dal motore di cogenerazione. L'eventuale biometano fuori specifica dovrà essere reimmesso nel processo a monte dell'upgrading. "*
- **"Emissioni E5 ed E6 derivanti dalla torcia di emergenza**
Le emissioni ricadono nell'ambito di applicazione di quanto disposto dall'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e smi. Si ritiene vada prescritto alla ditta di dotarsi di apposito registro ove annotare gli eventi di attivazione delle torce, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali."

- ***“Emissioni Ef1,Ef2, Ef3, Ef4, Ef5, Ef6, Ef7, Ef8, Ef9, Ef10,Ef11, Ef12, Ef13, Ef14, Ef15, Ef16, Ef17, Ef18, Ef19, Ef20, Ef21, Ef22 derivanti dagli sfiati di sicurezza***

Le emissioni derivanti dagli sfiati di sicurezza dei digestori primari, secondari e del deposito digestato grezzo con recupero biogas ricadono tra quelle di cui all’art. 272 comma 5 del D.lgs. 152/06 e smi.”

esprimendo una valutazione favorevole con condizioni/prescrizioni alla richiesta della Società per la matrice emissioni in atmosfera:

- Relativamente agli scarichi idrici:

L'ultimo progetto presentato dall'Azienda e assunto al PG di Arpae in data 13/12/2024 con il n. PG/2024/225862 prevede che:

- I percolati che saranno raccolti in apposite vasche interrato e pompate in testa al processo di digestione
- Le acque di dilavamento che verranno trattate interamente in un impianto apposito.

Tutte le acque di dilavamento saranno recapitate nella vasca di accumulo **con garanzia di tenuta esistente** che verrà diviso in due: una parte da 2000 mc e una parte da 800 mc. Le acque di dilavamento captate dalla rete fognaria verranno recapitate, previo passaggio in uno sgrigliatore, nella parte da 2000 mc. Da qui grazie a delle pompe le acque di dilavamento verranno inviate all'impianto di trattamento acque in continuo. L'impianto sarà formato da una vasca di ossidazione e da un decantatore. Da qui le acque depurate verranno stoccate nel bacino da 800 mc e poi inviate in acque superficiali o riutilizzate internamente previo un passaggio in un filtro a sabbia. L'impianto è stato progettato per trattare una portata pari a 150 mc/g. La vasca di ossidazione sarà pari a 200 mc, mentre il decantatore avrà un diametro pari a 4 m.

La Società in oggetto dichiara che l'impianto sarà in grado di raggiungere i parametri per lo scarico in acque superficiali.

In questo modo viene superata l'osservazione esposta nella *Relazione tecnica* del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2024/219270 del 04/12/2024 in merito all'impermeabilità del bacino di contenimento,.

VISTO le specifiche in merito al trattamento del digestato e agli accordi per la sua cessione a terzi avute nelle integrazioni assunte al PG di Arpae in data 13/12/2024 con il n. PG/2024/225862 (documento RT-17_Piano agronomico preliminare_rev.01);

VISTO il parere favorevole con prescrizioni dell'Azienda USL di Ferrara – Dipartimento Sanità Pubblica – U.O.C. Igiene Degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, Prot. Arpae n. PG/2024/160720 del 05/09/2024, per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, espresso nell'ambito del procedimento Unico, ex D.Lgs n. 387/03 ;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni dell'Azienda USL di Ferrara – Dipartimento Sanità Pubblica – U.O.C. Igiene Pubblica, Prot. Arpae n. e PG/2024/221440 del 06/12/2024, per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, espresso nell'ambito del procedimento Unico, ex D.Lgs n. 387/03;

VISTA il parere favorevole del Comune di Bondeno, Prot. Arpae n. PG/2024/232410 del 23/12/2024, per quanto riguarda le matrici ambientali comprese nell'AUA:

- l'aspetto urbanistico/sanitario delle emissioni in atmosfera;
- scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- l'impatto acustico.

RITENUTO inoltre, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, facendo proprie le prescrizioni indicate nelle Relazioni Tecniche/Pareri precedentemente citati;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae

delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 e la D.D.G. n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO:

- che con la Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01.02.2024;
- che con la Delibera del Direttore Generale n. 91 del 29/08/2024 gli è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

DATO ATTO che questo provvedimento è endoprocedimentale del procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03;

ADOTTA

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 4, del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare alla Società **ENERGY UNO Srl SOC. AGRICOLA** con sede legale in Comune di Bologna – Via della Zecca, nella persona del legale rappresentante pro tempore, per l'esercizio di un **impianto per la produzione di biometano da biomasse agricole e sottoprodotti agro-zootecnici, con capacità produttiva pari a 1000 Sm³/h, dalla riconversione di n. 4 impianti di produzione di biogas**, ubicato nel Comune di Bondeno (FE), Via Zerbinato 46b .

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune/Arpae
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	Arpae
Effluenti d'allevamento	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

La rete fognaria sarà aggiornata secondo la seguente finalità:

- gli eluati delle trincee saranno inviati all'alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica;
- il digestato filtrato, sottoposto ad un doppio stadio di separazione e centrifugazione, sarà in parte depurato presso il nuovo depuratore aziendale.
- le acque depurate saranno scaricate nella pubblica fognatura con una portata media in tempo secco di 1,5 lt/sec
- le acque di seconda pioggia saranno sottoposte ad un trattamento in continuo, dimensionato secondo i criteri della DGR 286/2005 e DGR 1860/2006 e smi, e scaricato nel reticolo idrografico superficiale per mezzo dello scarico S2.

Scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura (competenza Comune di Bondeno)

FASE 1

- a) viene accettata nella pubblica fognatura di tipo nero di Via E. Rossaro, l'immissione, in via secondaria, indicata in planimetria al punto S1 derivante dall'insieme di acque reflue domestiche e acque di prima pioggia dilavamento piazzali (n.5 vasche di prima pioggia)
- b) devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;
- c) lo scarico delle acque di prima pioggia deve rispettare i seguenti limiti di emissione qualitativi: - limiti di emissione indicati nella Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e s.m.i. ; - limite massimo di portata di scarico pari a 3 l/sec; Il controllo avverrà nel pozzetto di campionamento identificato in planimetria con sigla C1. Il pozzetto di campionamento C1 deve risultare identificato tramite targhetta o altro sistema identificativo;
- d) al personale incaricato di Hera Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;

FASE 2

- a) La rete fognaria è quella illustrata nella planimetria allegata al presente atto come allegato A
- b) Viene accettata nella pubblica fognatura di tipo nero di Via E. Rossaro l'immissione, in via secondaria, indicata in planimetria al punto S1 derivante da acque reflue industriali da impianto di trattamento digestato chiarificato;
- c) devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

- d) ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- e) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i seguenti limiti di emissione qualitativi: - limiti di emissione indicati nella Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06 e s.m.i.; - limite di portata massima di scarico giornaliera pari a 170 mc/gg con limite di portata massima istantanea di picco pari a 3 lt/sec. Il controllo avverrà nel pozzetto di campionamento identificato in planimetria con sigla C1. Il pozzetto di campionamento C1 deve risultare identificato tramite targhetta o altro sistema identificativo;
- f) in relazione a sopraggiunte condizioni di esercizio delle reti e/o degli impianti, i limiti in deroga accordati potranno essere oggetto di revisione in senso restrittivo;
- g) al personale incaricato di Hera Spa addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Delibera AEEGSI (ora ARERA) n. 665/2017/R/idr;
- h) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa – Direzione Acqua denuncia annuale degli scarichi effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente, così come indicato nel regolamento SII;
- i) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera Spa apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione / reflui industriali. Hera Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;

- j) il presente parere è subordinato alle seguenti prescrizioni tecniche da realizzarsi in concomitanza della conclusione lavori - trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione, corredata da documentazione fotografica, ad Hera Spa (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it):
- j.a) installazione sul punto di scarico identificato in planimetria S1 di "lente tarata" che consenta un deflusso massimo dei reflui pari a 3 lt/sec;
- j.b) Installazione di misuratore di portata per la misura quantitativa delle acque reflue industriali scaricate in fognatura, se tecnicamente possibile in prossimità del pozzetto di campionamento PC1, di tipo magnetico - di marca primaria - dotato di password di accesso all'elettronica di programmazione, precisione minima $\pm 0.5\%$, elettronica separata dal tronchetto di misura, segnale in uscita 4:20 mA e impulsi;
- j.c) la scrivente si riserva di fornire ed installare presso lo stabilimento del cliente una periferica di telecontrollo atta ad acquisire il segnale di misura della portata sulla linea di scarico (la disponibilità del segnale di misura e l'alimentazione elettrica saranno a cura del titolare dello scarico); il segnale di misura potrà essere trasmesso in modalità continua al sistema centrale di supervisione e telecontrollo di Hera SpA. La centralina elettronica dovrà essere alloggiata in apposito bauletto fuori terra, protetto da luce e temperatura. Il bauletto dovrà avere spazio sufficiente per l'installazione a cura di Hera SpA di un Data Logger per la trasmissione a distanza della misura di portata. Il Data Logger sarà alimentato a 220V derivando l'energia elettrica dall'alimentazione della centralina elettronica dello strumento magnetico di misura. I costi dell'energia elettrica utilizzata dal Data Logger saranno a carico della Ditta. Lo spazio minimo sul pannello del bauletto da destinarsi al Data Logger è di 30 x 30. La linea di alimentazione dovrà essere privilegiata e allarmata per segnalare la mancanza di rete. Il Data Logger andrà alimentato con segnali ad impulsi, pertanto qualora il segnale per l'inverter debba essere 4:20 mA, il misuratore magnetico dovrà avere due uscite separate e distinte;

- j.d) Lo strumento dovrà avere il certificato di avviamento e taratura dell'installatore. Il certificato, corredato del manuale d'uso e programmazione in lingua italiana, dovrà essere inviato ad Hera SpA che provvederà con proprio personale ad inserire la password di protezione;
- j.e) Lo strumento dovrà essere tarato da ditta specializzata almeno ogni 2 anni. Il certificato di taratura andrà inviato ad Hera SpA;
- k) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera Spa dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;(indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it),
- l) tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare

Scarichi di acque reflue industriali in acque superficiali (competenza Arpe)

Le acque di seconda pioggia saranno sottoposte ad un trattamento in continuo, dimensionato secondo i criteri della DGR 286/2005 e DGR 1860/2006 e smi, e scaricate nel reticolo idrografico superficiale per mezzo dello scarico S2. le acque dovranno avere le caratteristiche riportate nella Tabella 3 All. 5, P. Terza, D.Lgs n. 152 del 03.04.06,

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

FASE 1

Riguarda l'assetto degli impianti biogas esistenti nel periodo temporale, di durata pari a circa 12-14 mesi, che intercorrerà tra la comunicazione di avvio dei lavori di conversione alla comunicazione di entrata in esercizio in assetto di produzione biometano.

In tale fase rimarranno in esercizio i n. 4 impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biogas, ognuno con il provvedimento ambientale autonomo ed indipendente esistente. io, lay out delle emissioni è quello illustrato nella planimetria allegata al presente atto come allegato B -FASE1

FASE 2

1. Le emissioni autorizzate, ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi, art. 269, sono quella contrassegnate ed indicate con le sigle **E1**, **E2**, **E3**, **E4**, nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato B - FASE 2
2. le emissioni **E1** ed **E2** - derivanti dagli impianti di cogenerazione derivante dagli impianti di cogenerazione alimentati a biogas, con sistema di abbattimento catalizzatore, dovranno rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	E1 Cogeneratore 752 KWt	E2 Cogeneratore 752 KWt
Portata (Nm ³ /h)	3.500	3.500
Durata (h/giorno)	24	
Altezza minima (m)	10	10
Inquinanti (mg/Nm ³)		
Polveri	1	1
Ossidi di azoto (espressi come NO _x)	150*	150*
Ossidi di zolfo	60	60
Monossido di carbonio CO	190**	190**
Carbonio organico totale (COT)*	40*	40*
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapori (HCl)	2	2
Sistema di abbattimento	Catalizzatore	Catalizzatore

I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%;

(*): Escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione.

(**): Si indica il valore più cautelativo tra quelli indicati nella tabella dell'allegato al TUA, già sopra citato, in quanto, pur non

essendoci misure relative alla zona oggetto dell'intervento, l'Allegato 2-A del documento Relazione Generale del Piano Integrato Aria PAIR-2030, approvato dalla Regione Emilia Romagna con Delibera della Giunta regionale n. 152 del 30/01/2024, riporta la zonizzazione dell'Emilia Romagna ai sensi del Dlgs.155/2010, che prevede la suddivisione del territorio regionale per aree caratterizzate da condizioni di qualità dell'aria e meteo climatiche omogenee. Il comune di Bondeno appartiene alla zona Pianura EST, zona che il PAIR 2030 identifica come area di superamento dei valori limite NO_2 .

3. Le emissioni **E3** ed **E4** derivanti dai 2 impianti di upgrading del biometano, senza sistemi di abbattimento dovranno rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	E3 Off-Gas upgrading	E4 Off-Gas upgrading
Portata (Nm^3/h)	600	600
Durata (h/giorno)	24	24
Altezza minima (m)	3	3
Inquinanti (mg/Nm^3)		
Idrogeno solforato H_2S	5	5
Composti organici volatili - COV (espressi come C-organico totale, escluso il metano)	1	1
Polveri	1	1
Ammoniaca NH_3	2	2
Ossidi di Azoto (espressi come NO_x - NO_2)	200	200
Ossidi di Zolfo (espressi come SO_2)	100	100
Monossido di Carbonio - CO	100	100
Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapori (HCl)	2	2

4. Per le Emissioni **Ed1** ed **Ed2** (biofiltri del locale centrifughe), tenuto conto di quanto indicato nella

Delibera di G.R. n. 1495 del 24/10/2011: “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”, si confermano i limiti proposti dalla Società in oggetto e dovranno rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

EMISSIONE	Ed1 Centrifuga	Ed2 Centriguga
Portata (Nm ³ /h)	3 ricambi ora - 2.000	3 ricambi ora - 2.000
Durata (h/giorno)	24	24
Altezza minima (m)	3	3
Inquinanti		
Sostanze odorigene	300 U.O/Nm ³ /h	300 U.O/Nm ³ /h
composti ridotti dell'azoto (espresso come NH ₄)	5 mg/Nm ³	5 mg/Nm ³
Sistema di abbattimento	biofiltro	biofiltro

- Il biogas utilizzato quale combustibile, dovrà rispettare le caratteristiche previste dall'Allegato X del D.Lgs. 152/06 e smi - Parte Quinta. Tali caratteristiche dovranno essere dimostrate mediante opportune analisi annuali i cui risultati dovranno essere a disposizione dell'autorità di controllo;
- Le emissioni **E5 ed E6** derivanti dalle torce di emergenza ricadono nell'ambito di applicazione di quanto disposto dall'art. 272 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e smi. La Società in oggetto dovrà di dotarsi di apposito registro ove annotare gli eventi di attivazione delle torce, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali.
- Le emissioni **Ef1, Ef2, Ef3, Ef4, Ef5, Ef6, Ef7, Ef8, Ef9, Ef10, Ef11, Ef12, Ef13, Ef14, Ef15, Ef16, Ef17, Ef18, Ef19, Ef20, Ef21, Ef22** derivanti dagli sfiati di sicurezza dei digestori primari, secondari e del deposito digestato grezzo con recupero biogas ricadono tra quelle di cui all'art. 272 comma 5 del D.lgs.

152/06 e smi.

8. Il biogas utilizzato quale combustibile, dovrà rispettare le caratteristiche previste dall'Allegato X del D.Lgs. 152/06 e smi - Parte Quinta. Tali caratteristiche dovranno essere dimostrate mediante opportune analisi annuali i cui risultati dovranno essere a disposizione dell'autorità di controllo;
9. In merito alle emissioni odorigene, in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera regionale 1495/2011, al fine di contenere l'impatto odorigeno, il proponente prevede alcuni accorgimenti operativi quali l'utilizzo di cassoni a tenuta stagna e di sistemi di copertura per gli automezzi impiegati per il trasporto delle biomasse in entrata e uscita dall'impianto, oltre alla copertura dei cumuli di materiale. Per quanto riguarda i nuovi serbatoi, il proponente dichiara che nella normale attività non comportano emissioni odorigene e sono caratterizzati solo da emissioni fugitive dovute alle valvole di sfiato che si attivano solo in condizioni di emergenza. Al fine di minimizzare l'impatto odorigeno, il proponente inoltre ha previsto:
- di realizzare le nuove vasche di miscelazione a tenuta con portelloni comandati a rapida apertura/chiusura;
 - di eliminare lo stoccaggio di letame bovino in trincea; il letame verrà immesso direttamente nelle vasche di carico, che hanno una volumetria sufficiente per gestire i quantitativi in ingresso. Tali vasche sono chiuse e a tenuta, per cui non vengono considerate tra le emissioni odorigene in input al modello di dispersione dello stato di progetto;
 - di predisporre lo stoccaggio di digestato secco in trincea coperta da tettoia e con un'ulteriore copertura mediante un telo di materiale impermeabile;
 - nuove piantumazioni all'interno dell'area dell'impianto.

Relativamente alle vasche di stoccaggio del digestato chiarificato aperte, che erano state chieste nelle integrazioni, la ditta afferma che la chiusura a tenuta delle stesse non è necessaria in quanto le vasche sono già rispondenti ai requisiti della normativa in tema di

riduzione delle emissioni odorigene poiché rispettano il rapporto $S/V < 0,2$. Prevede siano comunque dotate di corpi solidi di copertura per la mitigazione dell'impatto odorigeno, capaci di ridurre fino al 95% l'emissione (nello studio modellistico è stata impostata una riduzione dell'emissione cautelativa pari all'80%). **Si ribadisce che tutte le misure di mitigazione previste (ad eccezione dell'assorbimento delle nuove piantumazioni) sono state considerate ai fini della valutazione dell'impatto odorigeno, per cui la loro realizzazione è necessaria ai fini del rispetto dei valori di accettabilità di cui al D.D. n. 309/2023.**

10. Per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni odorigene, in ottemperanza alla delibera regionale n. 1495/2011 si svolgeranno campagne di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto che saranno condotte tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022. È previsto il campionamento anche presso i recettori R1, R2, R11, R14, R16 come identificati nella Valutazione Previsionale di Impatto Odorigeno: il recettore R11 è individuato a monte dell'impianto nel periodo estivo e i ricettori R1 ed R2 a valle; mentre nel periodo invernale R14 è il recettore a monte e R16 quello a valle. Si evidenzia che i punti a valle e a monte da considerare per il monitoraggio devono essere al confine dell'impianto, e la misura presso i recettori prevista dal proponente non si sostituisce a questa attività, che dovrà essere prevista nel PMA. I dati del monitoraggio dovranno essere trasmessi ad Arpae entro 30 giorni dal termine di ogni campagna. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'Autorità competente dovrà prorogare tale prescrizione. Inoltre, se necessario, essa potrà richiedere, sulla base dei dati ricevuti, un approfondimento modellistico e/o pervenire ad una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene registrate. Si anticipa che la ditta dovrà provvedere ad adottare ulteriori misure di contenimento delle emissioni odorigene, qualora si rilevassero segnalazioni di disagio odorigeno.

11. La Società in oggetto dovrà eseguire autocontrolli con frequenza annuale alle emissioni **E1, E2, E3, E4,**

Ed1 ed Ed2. I risultati di tali autocontrolli dovranno essere a disposizione degli Enti di controllo.

12. Per le emissioni **E1, E2, E3 ed E4** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, per quanto applicabili alla fattispecie, del D.Lgs. 152/06 e precisamente:

12.1. la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo **al Comune di Bondeno e all'Arpae di Ferrara-Servizio Territoriale**;

12.2. entro un termine **massimo di 150 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere **messo a regime**;

12.3. dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli **al Comune di Bondeno e all'Arpae di Ferrara-Servizio Territoriale**;

13. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "**annuale**" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

14. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;

15. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41;

16. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
17. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
18. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento;
19. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
20. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;
21. La gestione e conduzione dell'impianto di produzione del biometano dovrà essere svolta secondo quanto

indicato dalle D.G.R. E-R n. 1495/2011;

C) UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. L'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 2/2024 e delle norme vigenti in materia. In particolare, lo spandimento potrà essere effettuato solo sui terreni indicati nel quadro 10 della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento presentata, rispettando la quantità massima di azoto ammissibile per le zone vulnerabili ai nitrati;
2. Le eventuali modifiche rispetto a quanto autorizzato con il presente atto, con particolare riferimento a questo paragrafo, sono da ritenersi "non sostanziali" (ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013) e devono essere comunicate attraverso il Portale Regionale Gestione Effluenti, se riguardano:
 - stoccaggi reflui se in aumento o a parità di volumi, distinti tra stoccaggi per liquidi e stoccaggi per solidi;
 - variazione di terreni oggetto di spandimento se in aumento o in diminuzione purché sia garantita la superficie utile necessaria rispetto all'azoto prodotto in azienda e destinato al suolo agricolo.

D) IMPATTO ACUSTICO

1. dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura. Si dovranno inoltre considerare in fase di installazione, apparati con assenza di componenti tonali;
2. l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, comprensivo della

variazione del conferimento dei vari prodotti, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;

3. particolare attenzione dovrà essere rivolta al transito dei mezzi ed alle fasi di carico e scarico, provvedendo per quanto fattibile, lo spegnimento del mezzo pesante durante la sosta ed adottando tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione dell'attività, avendo rilevato valori prossimi ai limiti normativi particolarmente riferiti al ricettore individuato con la sigla R12 nel documento VdIA;
4. trattandosi di valutazione previsionale, poiché non risulta ancora presente l'impianto di produzione di biometano con la presenza degli apparati valutati, all'atto del completamento della struttura ed in un momento rappresentativo del suo funzionamento, dovrà essere predisposto il collaudo acustico comprovante il rientro nei limiti normativi. Si chiede in particolare il monitoraggio presso il confine con il ricettore R12, durante le fasi di carico digestato ed al confine con il ricettore R16. Copia della predetta verifica dovrà essere trasmessa al Comune di Bondeno.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica **domanda di voltura**.

Per il **rinno** della presente **Autorizzazione Unica Ambientale**, **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare a questa Agenzia una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto che costituisce parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/03.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti Comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

Il presente atto, firmato digitalmente, completo dei relativi allegati, dovrà essere unito, come parte integrante, all'atto finale di Autorizzazione Unica, che verrà rilasciato da questo Servizio, ai sensi del D.Lgs 387/2003.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae.

Firmato Digitalmente
Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.